



## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### LXXV SESSIONE ORDINARIA

### Deliberazione n. 381 dell'11 maggio 2004

OGGETTO: **LEGGE REGIONALE** - "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali".



	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germeni Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbi Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

**PRESIDENTE:** Mauro TIPPOLOTTI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Ada SPADONI URBANI

**ESTENSORE:** Seriana MARIANI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



OGGETTO N. 7

DELIBERAZIONE N. 381 DELL'11 MAGGIO 2004

**LEGGE REGIONALE** - "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Laffranco e Fasolo, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 12/08/82, n. 40 – Contributo nelle spese di trasporto di studenti e docenti per l'accesso alla sede del Consiglio regionale per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 134/2004 del 14.01.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 14.01.2004 (ATTO N. 1982);

VISTI il parere e la relazione della III Commissione Consiliare Permanente illustrati oralmente dal Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 1982/BIS);


ATTESO che la Commissione ha ritenuto di proporre la modifica del titolo della proposta di legge come segue: "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali";

VISTE le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40 e 27 dicembre 1982, n. 60;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 16 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti



## DELIBERA

di approvare la legge regionale, concernente: "Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

### Articolo 1


#### *(Finalità)*

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.
2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando l'importo delle spese da sostenere.
3. L'Ufficio di Presidenza predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale, sulla base di criteri e modalità determinati da apposito regolamento.
4. La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3.

### Articolo 2

#### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'anno 2004, al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, si fa fronte con le risorse



disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria" (cap. 925/6070).

2. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c), della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

### **Articolo 3**

#### ***(Abrogazioni)***

1. Le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40 e 27 dicembre 1982, n. 60 sono abrogate.

L'ESTENSORE  
Dott.ssa Seriana Mariani

*Seriana Mariani*